

Codice A1814A

D.D. 23 marzo 2017, n. 847

**Autorizzazione idraulica n. 1550 per la realizzazione di difesa in sponda sinistra del rio Val Martara o di Val Marzano in localita' Val Sarmassa in Comune di Vaglio Serra (AT):
Richiedente: Acquedotto Valtiglione S.p.A.**

Con nota in data 03/03/2017 (ns. prot. n.10897 del 06/03/2017), il Sig. Spandonaro Giovanni nella qualità di Presidente della Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. avente sede in località Bellanero, n. 321, - frazione San Marzanotto – 14050 Asti (AT) - P. Iva 00073940058, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica al fine di realizzare una difesa spondale lungo un tratto del rio Val Martara o di Val Marzano in località Val Sarmassa, in sponda sinistra nel tratto antistante i mappali n. 263, n. 264 e n. 265 del foglio n. 3 del Comune di Vaglio Serra (AT), a salvaguardia della condotta fognaria situata ad una distanza inferiore a 10,00 m. ed in parallelo al corso d'acqua.

I lavori consistono nella costruzione di una difesa spondale mediante massi ciclopici per la lunghezza complessiva di ml 50,00 ed altezza totale di m. 5,50 con fondazione posta alla quota di – 1,00 m dal piano di scorrimento. Lo spessore del paramento sarà variabile lungo l'altezza variando da un massimo di 2,20 m. al piede ed un minimo di 0,80 m. in testa.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 36, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Morra Gian Carlo con Studio Tecnico in C.so Alfieri, 241 14100 Asti, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Presso l'albo pretorio del Comune di Vaglio Serra (AT) è stato pubblicato per giorni 15 quindici consecutivi l'avviso di deposito, degli atti allegati all'istanza, senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

In data 08/02/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Val Martara o di Val Marzano, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

-le scogliere nelle parti iniziale e terminale, dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

-i tratti di sponda, in corrispondenza della difesa spondale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione;

-al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca Antisofisticazioni vitivinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006-D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m. e i. a seguito di richiesta con nota n. 11326 in data 07/03/2017.

Le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda e a salvaguardia della condotta fognaria situata in parallelo al corso d'acqua ad una distanza inferiore di ml 10,00, si ritiene pertanto che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente Acquedotto Valtiglione S.p.A. dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e Regolamento Regionale n. 2/R del 04/04/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. avente sede in località Bellanero, n. 321, - frazione San Marzanotto – 14050 Asti (AT) - P. Iva 00073940058, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici (12) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo Pec o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Mauro FORNO